

TABELLA B		PUNTEGGIO
A	CONDIZIONI ABITATIVE	
<p><input type="checkbox"/> A.1) Situazione di grave disagio abitativo <u>accertata dal Comune di residenza</u> ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di assegnazione, dovuto alla presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>A.1.1) Sistemazione precaria</u></p> <p><input type="checkbox"/> A.1.1.1) sistemazione precaria in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità, possono essere adibiti, sia pure impropriamente, ad abitazioni, oppure in spazi procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica o da una cooperativa sociale iscritta nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7</p> <p><input type="checkbox"/> A.1.1.2) sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, fatta eccezione per i soggetti assistiti da Ente pubblico.</p> <p><i>La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in occasione precedente.</i></p>		<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 6</p>
<p style="margin-left: 40px;"><u>A.1.2) Abitazione in alloggio sovraffollato:</u></p> <p><input type="checkbox"/> A.1.2.1) due o più persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.</p> <p><input type="checkbox"/> A.1.2.2) due o più persone in più rispetto ai seguenti standard di adeguatezza: mq 45 per nucleo di 1 o 2 persone; mq 60 per nucleo di 3-4 persone; mq 75 per nucleo di 5 persone.</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>A.1.3) abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'autorità competente</u> <i>Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando</i></p>		<p>PUNTI 1</p> <p>PUNTI 1</p> <p>PUNTI 2</p>
<p><input type="checkbox"/> A.2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. <i>Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, e purché l'inadempienza non sia riferita ad alloggio soggetto alla applicazione del canone sociale per condizioni reddituali del richiedente.</i></p> <p><input type="checkbox"/> A.2.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro un anno dalla data di presentazione della domanda per l'assegnazione.</p> <p><input type="checkbox"/> A.2.2) per scadenze successive.</p>		<p>PUNTI 6</p> <p>PUNTI 4</p>
<p>Le condizioni A.1.1) , A.1.2) e A.1.3) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni abitative</p>		

<p>B</p>	<p>CONDIZIONI ECONOMICHE (ISEE) La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), di cui al D.L.vo. n° 109/1998, come modificato dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, desunti dall'ultima attestazione rilasciata dall' I.N.P.S..</p> <p>Il punteggio B) non sarà riconosciuto a favore dei nuclei familiari nel caso in cui la somma dei redditi dei componenti del nucleo risulta pari a 0 (zero) riferito all'ultima dichiarazione sostitutiva unica agli atti dell'Ufficio ad eccezione dei nuclei che potranno certificare mediante documenti comprovanti di aver percepito redditi almeno pari al canone ERP annuo minimo a qualunque titolo riconosciuti nell'annualità precedente a quella della presentazione della domanda.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> B.1) Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso (inferiore quindi a € 5.146,20) <input type="checkbox"/> B.2) Superiore al 30% dell'ISEE d'accesso (30,01) e comunque fino al 60% dell'ISEE d'accesso da € 5.146,21 a € 10.292,40 <input type="checkbox"/> Superiore al 60% dell'ISEE d'accesso (60,01) e comunque fino al massimo previsto quale ISEE d'accesso da € 10.292,41 a € 17.154,00. <p>I valori relativi all'ISEE sono suscettibili di modifiche qualora la Regione Emilia Romagna, con proprio atto, modifichi il limite ISEE per l'accesso. Quando questo avviene, la domanda sarà aggiornata d'ufficio.</p>	<p style="text-align: center;">PUNTI 4</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 3</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 2</p>
<p>C</p>	<p>CONDIZIONI SOGGETTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> C.1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre. <input type="checkbox"/> C.2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa: <input type="checkbox"/> C.3) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda <input type="checkbox"/> C.4) presenza, nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 60 anni, non autosufficienti, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n.5 alla data di presentazione della domanda <input type="checkbox"/> C.5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda oppure nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data. <i>Nel secondo caso il possesso della condizione deve essere verificato alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.</i> <input type="checkbox"/> C.6) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone portatrici di disabilità in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora detta situazione sia certificata dalla autorità competente, alla data di presentazione della domanda e risulti essere sussistente alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. In fase di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia intervenuta e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza aver ottenuto l'esito da parte dell'ASL competente, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita di revisione della certificazione. Vengono considerate condizioni di punteggio: <ul style="list-style-type: none"> C.6.1 Disabilità grave e non autosufficienza così come da definizione riportata nell'allegato 3 al DPCM 159(2013 – allegato C al presente regolamento. C.6.2 Disabilità media così come da definizione riportata nell'allegato 3 al DPCM 159(2013 – allegato C al presente regolamento. <p><i>Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con certificati di disabilità grave o non autosufficienza, il punteggio è aumentato del 50%. Non</i></p> 	<p style="text-align: center;">PUNTI 1</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 3</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 2</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 4</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 1</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 6</p> <p style="text-align: center;">PUNTI 3</p>

	<p><i>sono previste maggiorazioni per disabilità medie plurime nello stesso nucleo familiare.</i> <i>Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro anche se riferite alla stessa persona.</i> <i>E' posto in capo al dichiarante allegare alla domanda, sulla base della certificazione, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap è correlata una limitazione grave alla capacità di deambulare.</i></p> <p><input type="checkbox"/> C.7 nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico.</p> <p><input type="checkbox"/> C.8 anzianità di residenza nel Comune di _____: per ogni anno compiuto di residenza alla data di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento (30 maggio di ogni anno) punti 0,50 fino ad un massimo di punti 10</p>	<p>PUNTI 2</p> <p>PUNTI ..</p>
<p><i>Le condizioni C.2), C.3), C.4), e C.7), non sono tra loro cumulabili. Non sono, inoltre, cumulabili le condizioni C.4) e C.6) qualora le stesse condizioni si riferiscano alla stessa persona.</i></p> <p><i>Non sono conteggiate nel nucleo le persone inserite stabilmente e con continuità in strutture residenziali</i></p>		